Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. 310.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova . . Pag. 1556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. 311.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 1558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 312.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Salt Lake City (Stati Uniti d'America) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco . . Pag. 1558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1956.
Nomina del dott. ing. Francesco Scalesse a presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Pag. 1559

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1956.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 1559

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre di « archeologia e storia dell'arte greca e romana », di « filologia romanza » e di « epigrafia latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma. Pag. 1559

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, e nomina del liquidatore Pag. 1559

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . Pag. 1559
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1560

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica Pag. 1561
Graduatoria del concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica . Pag. 1561

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte dei concorsi nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetti con decreto Ministeriale 30 agosto 1955 . . . . Pag. 1561

Ministero del tesoro: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (gruppo A, grado 6°) . . . . Pag. 1562

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 1562

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1956, n. 310.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori;

Visti gli atti per notar dott. Giovanni Porcile di Genova, in data 10 gennaio e 22 dicembre 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto;

Ritenuta la opportunità di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956

Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova »

Art. 1.

E' costituito, con sede in Genova, l'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

Art. 2.

Scopo dell'Ente è di provvedere alla organizzazione ed allo svolgimento in Genova, con periodicità possibilmente annuale, di una fiera internazionale delle attività e produzioni connesse con le comunicazioni marittime ed aeree e le telecomunicazioni.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente dovranno, in ogni caso avere effettiva portata internazionale. L'Ente potrà, inoltre assumere e svolgere ogni altra iniziativa legata al proprio scopo.

L'Ente svolge attività di interesse pubblico e non ha fini di lucro.

Art. 3.

Sono fondatori dell'Ente: il comune di Genova, la provincia di Genova, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, il Consorzio autonomo del porto di Genova e l'Ente provinciale per il turismo di Genova.

Potranno aderire all'Ente « Fiera internazionale di Genova », in qualità di sostenitori, altri Enti pubblici o privati, società o persone che ne facciano richiesta, la cui domanda sia accolta con deliberazioni della Giunta esecutiva, che dovrà essere successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione.

I sostenitori dovranno impegnarsi a contribuire al finanziamento delle attività ed iniziative dell'Ente nei modi e nella misura da concordarsi all'atto della ammissione e in ogni caso, col versamento di una quota non inferiore a L. 1.000.000 « una tantum », od a L. 300.000 annue, per non meno di cinque anni.

Sarà, inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, società o persona che conferisca « una tantum » al patrimonio dell'Ente stesso una somma da stabilirsi all'atto della ammissione. L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovrà essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale che verrà inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, così ripartito:

7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova;
5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova;
4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;
3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova;
3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova;

b) dai contributi che verranno successivamente conferiti dagli stessi enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone;

c) dalla quota di attività netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

L'Ente sarà dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo, rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attività, indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato.

Art. 5.

Alla gestione dell'Ente si provvede:

a) con la rendita netta del patrimonio;

b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicità e di ogni altra concessione;

c) con i proventi dei biglietti di ingresso, degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva;
il Collegio dei revisori dei conti;
il segretario generale.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli convoca e presiede le sedute della Giunta esecutiva e quelle del Consiglio generale; ha la legale rappresentanza dell'Ente e sottoscrive le deliberazioni e gli atti che lo obbligano; dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, inoltre, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente, alla nomina di due vice presidenti.

Essi coadiuvano il presidente e possono essere da questo delegati, a qualsiasi effetto, a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

In mancanza di delega le funzioni presidenziali vengono esercitate dal vice presidente più anziano nella carica, o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.
Anche i vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio e comprende, oltre al presidente ed ai vice presidenti

1) sette rappresentanti del comune di Genova;
2) cinque rappresentanti della provincia di Genova;
3) quattro rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
4) tre rappresentanti del Consorzio autonomo del porto di Genova;
5) tre rappresentanti dell'Ente provinciale per il turismo di Genova;
6) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
7) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
8) un rappresentante del Ministero delle finanze;
9) un rappresentante del Ministero del tesoro;
10) un rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica;
11) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
12) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
13) un rappresentante degli armatori;
14) un rappresentante degli industriali;
15) un rappresentante dei commercianti;
16) un rappresentante degli artigiani;
17) due rappresentanti dei lavoratori;
18) un rappresentante dei dirigenti di azienda dell'industria o del commercio;
19) un rappresentante degli espositori.

I componenti di cui ai numeri da 1) a 12) sono designati dai rispettivi Enti o Amministrazioni.
I componenti di cui ai numeri da 13) a 18) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio, tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale, avuto anche riguardo alla importanza delle organizzazioni stesse. Il componente di cui al n. 19) è designato dagli espositori, mediante votazione da effettuarsi su invito del presidente dell'Ente. La prima designazione avrà luogo ad avvenuta chiusura delle iscrizioni alla prima « Fiera internazionale di Genova ».
Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
In caso di vacanza si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina; il nominato in sostituzione dura in carica per il periodo per il quale sarebbe ancora restato in carica il consigliere sostituito.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente. ne fissa le direttive, delibera sull'attività da svolgere e prende tutti i provvedimenti necessari.
Esso viene convocato dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, e, in ogni caso, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del consuntivo, morale e finanziario dell'Ente; è, inoltre, convocato ogni volta che ne faccia richiesta motivata al presidente la Giunta esecutiva o il Collegio dei revisori dei conti o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta del presidente, dei due vice presidenti e di sei membri (almeno quattro dei quali scelti fra i rappresentanti degli enti fondatori), nominati dal Consiglio, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.
La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio ed all'ordinaria gestione dell'Ente. Essa può anche sostituirsi al Consiglio per gli atti di gestione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione per le riunioni del Consiglio di amministrazione sono diramati almeno dieci giorni prima delle adunanze cui si riferiscono; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato telegraficamente, con soli tre giorni di preavviso.
La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente, secondo le necessità o, quando ne facciano domanda, almeno due dei suoi membri. Gli avvisi di convocazione debbono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, rispettivamente del Consiglio di amministrazione o della Giunta esecutiva; la seconda convocazione, che dovrà avere luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti rispettivamente dell'uno o dell'altro Collegio. Tutte le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta ed ha il compito di farne constare la validità. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto, in ogni caso, apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

Art. 12.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, su proposta del presidente dell'Ente che dovrà a sua volta aver sentito, in merito, il Consiglio di amministrazione.
Egli è capo del personale e degli uffici dell'Ente ed esercita le funzioni di segretario per tutto quanto concerne le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
Il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva possono valersi della collaborazione di esperti, appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori, ed affidare loro eventuali incarichi di indole esclusivamente tecnica. L'attività degli esperti investiti di tali incarichi sarà disciplinata dal regolamento della fiera.

Art. 13.

Le funzioni di presidente, di vice presidente, di componente la Giunta esecutiva e di consigliere di amministrazione sono gratuite.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione delle Amministrazioni interessate; esso è composto di cinque membri effettivi:

1) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;
2) uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
3) uno in rappresentanza del comune di Genova;
4) uno in rappresentanza della provincia di Genova;
5) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Al rappresentante del Ministero del tesoro spetta la funzione di presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Con lo stesso decreto sono nominati due revisori dei conti supplenti (uno dei quali in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e l'altro in rappresentanza degli enti fondatori) che entrano in funzione in caso di impedimento o di vacanza di uno o più revisori dei conti effettivi.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 15.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
I conti ed il bilancio consuntivo sono approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.
I bilanci preventivi ed i consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 15 giugno di ogni anno, per la superiore approvazione ai sensi di legge.

Debbono essere, inoltre, sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascuno esercizio sono devolute per il 90 % ad ammortamento, incrementi patrimoniali e costituzione di riserve, nella misura che sarà anno per anno stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per il restante 10 %, esse resteranno a disposizione della Giunta esecutiva, anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente, nonchè per elargizioni ad opere di pubblica assistenza.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione, con i voti di almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica, può deliberare lo scioglimento dell'Ente. L'Ente potrà, altresì, essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, il quale provvede, in tale caso, con proprio decreto, sentite le Amministrazioni interessate, alla nomina del liquidatore.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto all'approvazione dello stesso Ministro. Le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori ed il rimborso delle quote di partecipazione ai fondatori saranno devoluti a scopi colturali od assistenziali nell'ambito della città di Genova o della Liguria.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può, inoltre, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente, sentite le Amministrazioni interessate, ad un proprio commissario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 18.

Le modificazioni eventuali al presente statuto sono adottate dal Consiglio di amministrazione, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e di voti della maggioranza degli intervenuti.

Esse sono sottoposte alle superiori approvazioni a termini di legge.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. **311**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769; 27 ottobre 1951, n. 1804; 1° marzo 1955, n. 331 e 20 settembre 1955, n. 899;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 9) « Ordinamento giuridico della Regione sarda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 312.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Salt Lake City (Stati Uniti d'America) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Salt Lake City alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco (Stati Uniti d'America) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Salt Lake City un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco (Stati Uniti d'America).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1956.

Nomina del dott. ing. Francesco Scalesse a presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 9 gennaio 1956, l'ispettore generale del Corpo del genio civile dott. ing. Francesco Scalesse è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (grado 4°), con lo stipendio annuo lordo di L. 1.956.000.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1956
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 173

(1998)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1956.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza che regolano l'assicurazione per il caso d'invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza che regolano l'assicurazione in caso d'invalidità, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, da adottarsi nelle collettive stipulate a garanzia delle indennità spettanti, a norma di legge, agli impiegati privati.

Roma, addì 23 aprile 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « archeologia e storia dell'arte greca e romana », di « filologia romanza » e di « epigrafia latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

« archeologia e storia dell'arte greca e romana »; « filologia romanza »; « epigrafia latina ».

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 aprile 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Via del Risorgimento », con sede in Napoli, costituita con atto del notaio dott. Antonio Triola, in data 14 ottobre 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato il liquidatore nella persona del dott. Ferdinando Acerbo.

(1995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175/7191 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 19.900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176/7192 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177/7193 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 485/33326 — Data: 12 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Errera Bettino fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (usufrutto) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 715/34438 — Data: 5 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Vanni Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (nuda proprietà) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 28 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Ricci Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 18 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Asciutti Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 298 — Data: 21 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Margotti Teresa — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 7 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Goffredo Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 4 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: La Mattina Calogero — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 29 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Galli Filippo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 31 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lamarina Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11511 — Data: 12 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Torzilli Almerindo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11118 — Data: 6 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Iocca Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9881/9666/7 — Data: 18 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Celestini Sante fu Franco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 20 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Credito Italiano sede di Cagliari — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 3 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,75	624,83	624,85	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	628 —	628 —	628 —	628 —	627,90	628 —	628,125	628 —	628 —	628 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,79	145,80	145,80	145,82	145,80	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,49	90,48	90,48	90,49	90,48	90,46	90,50	90,48	90,48	90,50
Kr. N.	87,65	87,67	87,68	87,68	87,69	87,65	87,685	87,66	87,66	87,65
Kr. Sv.	120,46	120,45	120,48	120,49	120,47	120,45	120,47	120,46	120,46	120,48
Fol.	164,49	164,48	164,42	164,44	164,39	164,49	164,45	164,49	164,49	164,50
Fr. B.	12,555	12,555	12,5575	12,555	12,5575	12,55	12,55375	12,5575	12,55	12,555
Fr. Fr.	178,05	178,05	178,08	178,08	178,07	178 —	178,10	178,03	178,03	178,05
Fr. Sv. acc.	142,95	142,93	142,95	142,97	142,94	142,90	142,97	142,94	142,94	142,95
Lst.	1754,25	1754,25	1754,625	1754,625	1754,50	1754 —	1754,25	1754,375	1754,375	1754,50
Dm. occ.	149,49	149,46	149,48	149,51	149,47	149,47	149,50	149,50	149,50	149,48

Media dei titoli del 3 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,50
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,90
Id. 5 % 1936	94,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,815
1 dollaro Can.	628,062
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,495
1 Kr. Norv.	87,682
1 Kr. Sv.	120,48
1 Fol.	164,445
1 Fr. bel.	12,554
100 Fr. Fr.	178,09
1 Fr. Sv. acc.	142,97
1 Lst.	1754,437
1 Marco ger.	149,49

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1955, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, con il quale venne indetto un concorso per esami a tredici posti di assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

La prove scritte del concorso indicato in narrativa avranno luogo in Roma nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 13 e 14 giugno p.v. alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1956

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(2026)

Graduatoria del concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio dello stesso anno (registro n. 91 Presidenza, foglio n. 299), con il quale venne indetto un concorso per esami a quindici posti di veterinario provinciale aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il comunicato di concorso a cinque posti di veterinario provinciale aggiunto in prova, emanato a cura del Ministero della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1954;

Considerato che al concorso per veterinario provinciale aggiunto in prova, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, non prese parte alcun concorrente, sicchè i predetti cinque posti vanno conferiti agli idonei del concorso ordinario;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati, sotto condizione sospensiva:

		punti
1.	Tomatis dott. Costanzo	310 su 400
2.	Carati dott. Mario	297 »
3.	Fiordelisi dott. Raffaele	288 »
4.	Dellani dott. Luigino	286 »
5.	Ponziani dott. Gesualdo	285 »
6.	Arneoso dott. Attilio	284 »
7.	Amato dott. Catello	282 »
8.	Poli dott. Candido	281 »
9.	Sangalli dott. Gianluigi	280 »

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 14 gennaio 1956

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1956
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 245

(1903)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, indetti con decreto Ministeriale 30 agosto 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 10 ottobre 1955, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici finanziari della Regione Trentino-Alto Adige:

1) concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza;

2) concorso per esami a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

3) concorso per esami a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

4) concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane;

5) concorso per esami ad un posto nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

6) concorso per esami a nove posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 12 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreto Ministeriale 30 agosto 1955, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

1) concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza: 15, 16, 17 e 18 maggio 1956;

2) concorso a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 21, 22, 23 e 24 maggio 1956;

3) concorso a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 16, 17, 18 e 19 maggio 1956;

4) concorso a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane: 11, 12, 13 e 14 maggio 1956;

5) concorso a nove posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 7, 8, 9 e 11 maggio 1956.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto nel ruolo del personale di gruppo *B* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 1956, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1956
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 380. — BENNATI

(2011)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (gruppo A, grado 6°).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 159 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 289 del 16 dicembre 1955, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*), alle dipendenze della Direzione generale del tesoro;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840, nonchè l'art. 14 del citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1955;

Vista la nota n. 209 Gab. in data 8 marzo 1956, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso predetto, il consigliere di Stato dott. Francesco Bartolotta;

Vista la nota n. 16438 del 5 aprile 1956, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale è stato comunicato che la IV Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, riunitasi il giorno 24 marzo 1956, ha designato, quali membri della suddetta Commissione giudicatrice, i signori

Maccari prof. Mino, pittore, titolare di tecnica dell'incisione presso l'Accademia di belle arti in Roma;

Gnudi prof. Cesare, storico d'arte, ff. sopraintendente alle Gallerie di Bologna;

Mistruzzi prof. Aurelio, scultore, titolare di scultura presso l'Accademia di belle arti di Milano;

Vista la lettera in data 7 marzo 1956, con la quale l'Accademia nazionale di San Luca ha designato, quale membro della predetta Commissione giudicatrice, l'accademico nazionale scultore prof. Publio Morbiducci;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Maccari prof. Mino, pittore, titolare di tecnica dell'incisione presso l'Accademia di belle arti di Roma;

Gnudi prof. Cesare, storico d'arte, ff. sopraintendente alle Gallerie di Bologna;

Mistruzzi prof. Aurelio, scultore, titolare di scultura presso l'Accademia di belle arti di Milano;

Morbiducci prof. Publio, scultore, accademico nazionale di San Luca;

Patrì dott. Liborio, ispettore generale del Tesoro;

Carbone dott. Pasquale, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Segretario:

Tullio dott. Umberto, capo divisione nel Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1956
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 273

(1984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Con decreto Ministeriale 29 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1956, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 362, la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della ragioneria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali (classe G.IV), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 1952, è rettificata nel senso che accanto al nome del prof. Billeci Antonio, che vi occupa il 146° posto, devesi aggiungere la qualifica di « invalido di guerra ».

(1999)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.